

RICORSI LEGALI E COME PROCURARSELI

Il 17 febbraio è stato sottoscritto un nuovo Verbale di Accordo tra ITA Airways ed i sindacati mainstream, che tra le varie questioni affronta anche quella del riconoscimento delle anzianità pregresse dei lavoratori assunti.

Per quanto riguarda il personale *assunto a tempo indeterminato con pregressa significativa esperienza di volo* vale la pena soffermarsi sul testo, che dà adito a diverse interpretazioni e riflessioni: una matassa che probabilmente sarà un giudice a dover interpretare correttamente.

Riportiamo il paragrafo di cui ci occupiamo:

PERSONALE NAVIGANTE

ASSETTO RETRIBUTIVO

Avuto riguardo all'attuale assetto retributivo, nelle more di una ridefinizione dei trattamenti economici in occasione del prossimo rinnovo del CCNL, le Parti, ribadendo l'adeguatezza ai parametri normativi di riferimento del trattamento complessivamente riconosciuto in applicazione della vigente regolamentazione collettiva di primo livello, condividono di riconoscere, alle condizioni e nei termini di seguito specificati, una anzianità convenzionale, valida esclusivamente ai fini retributivi, a tutto il personale navigante assunto a tempo indeterminato con pregressa significativa esperienza di volo nell'ambito del trasporto aereo CAT ("experienced") ed ancora non attestato al livello 3 delle attuali tabelle retributive.

Esclusivamente al suddetto personale con effetto dal 1.5.2025 è convenzionalmente riconosciuta la quota di anzianità mancante alla attestazione al livello 3 della tabella di riferimento e la maturazione dei successivi avanzamenti retributivi seguirà, come da regolamentazione contrattuale, tenuto conto della data di assunzione individuale (o della data 1.1.2022, se data assunzione antecedente).

Tale riconoscimento convenzionale della anzianità opera a livello collettivo ed ha una efficacia temporale coincidente con quella delle ulteriori intese in materia di riconoscimento convenzionale collettivo della anzianità (accordi 2 dicembre 2021, 22 febbraio 2023).

supera definitivamente gli eventuali trattamenti individuali riconosciuti al momento dell'assunzione.

Nei mesi scorsi sono stati assunti Assistenti di Volo, con *pregressa significativa esperienza di volo*, maturata in svariate compagnie: costoro hanno la busta paga con parametro zero anni.

Ora giunge per questi colleghi, per gentile concessione, la grazia di un minimo di riscatto.

Tutto bene dunque? Il sindacato ha ottenuto un miglioramento della retribuzione per alcuni colleghi.

È davvero così?

Smentire la narrazione è molto semplice, basta richiamare gli accordi vigenti al momento dell'assunzione di questi colleghi, siglati dagli stessi personaggi il 2 dicembre 2021. Il paragrafo che segue è tratto dal contratto integrativo.



III. Personale Navigante

1. Per tutti gli assunti della categoria PN entro l'anno 2025 che abbiano maturato un'esperienza professionale corrispondente a quella prevista dalla normativa nazionale (Enac) ed internazionale per il riconoscimento del massimo livello dei crediti addestrativi è convenzionalmente riconosciuta a livello collettivo, e per il periodo di vigenza del presente accordo, un'anzianità convenzionale ai fini della nuova struttura retributiva quantificata incrementando di uno scatto il posizionamento salariale effettivamente goduto nell'ultimo periodo di paga precedente l'assunzione in ITA (a prescindere dalla anzianità di servizio) ai sensi di quanto previsto dal CCNL con un tetto di inserimento massimo corrispondente a 20 anni di anzianità; in ragione dei predetti crediti addestrativi al personale sopra indicato non troverà applicazione l'articolo 2 del CCNL – Sezione PNT e Sezione PNC.
2. Per il personale già in forza il trattamento retributivo di cui al punto precedente assorbe e supera definitivamente gli eventuali trattamenti individuali riconosciuti al momento dell'assunzione.

Dunque, per TUTTI gli assunti in ITA, con qualsiasi contratto – a termine o indeterminato – che avessero maturato una dimostrabile anzianità di volo, in una QUALUNQUE azienda di trasporto aereo, il contratto stabilisce un livello economico almeno pari a quello goduto in precedenza. Pertanto, questo nuovo accordo, lungi dall'essere migliorativo, regala una manciata a lavoratori che avrebbero avuto diritto in molti casi a ben altro trattamento economico.

Trattamento che i sindacati hanno firmato ma non hanno rivendicato per tutti.

Seguendo il filo di questo ragionamento, si potrebbe logicamente sostenere che il paragrafo del contratto riportato sopra sia stato scritto avendo in mente i naviganti provenienti da Alitalia SAI in A.S., i soli a cui è stato effettivamente applicato.

Questa norma non scritta, ma la cui applicazione pratica è facilmente verificabile, potrebbe aiutare a dirimere ben altri contenziosi.

Ogni altra interpretazione, più o meno fantasiosa, di questo nuovo accordo, che si integra nei precedenti e li richiama, creerebbe i presupposti per ulteriori ricorsi legali, e sicuramente costituirebbe un potente disincentivo alla firma degli accordi "tombali" fino ad oggi imposti.

Tanti potrebbero essere spinti a proseguire il percorso giudiziario, pur tra mille peripezie, fino alla decisione della Corte di Giustizia Europea, ed anche alla CEDU.

Invitiamo i colleghi che siano stati vittime di questo trattamento discriminatorio a contattarci quanto prima, per intraprendere il percorso di riconoscimento dei propri diritti.

Richiediamo urgentemente un incontro con ITA Airways per confrontarci anche su questa tematica.

In bocca al lupo! O meglio, viel Glück!

Roma, 25 febbraio 2025

ASSOVOLO
Federazione Nazionale Trasporto Aereo



SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE
Viale Aldo Moro, 11G – 00054 FIUMICINO
Tel. +39 06.9435.9110

PEC: segreteria@pec.assovolo.it
E-mail: segreteria@assovolo.it
Sito WEB: www.assovolo.it

